

Notiziario Breve

a cura del **Dott. Tardio Antonio**

Pec : antonio.tardio@odcectorreannunziata.it

Mail: rtconsulting@live.com

03 Dicembre 2018

Usarci LANARC Napoli

Fattura elettronica dal 1.01.2019

Dal 1.01.2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo in formato elettronico.

SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra 2 operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

SOFTWARE AGENZIA ENTRATE

Per supportare gli operatori Iva l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile, nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente.

È sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30.04.2018.

REGOLE

Le regole tecniche definite nel provvedimento del 30.04.2018 sono valide solo per le **fatture elettroniche tra privati**. Per le **fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni** restano valide le regole riportate nel D.M. 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it.

Differenze

- La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per 2 aspetti:
 - deve essere necessariamente redatta utilizzando un Pc, un tablet o uno smartphone;
 - deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Sistema di interscambio

- Il SdI è una sorta di "postino" che svolge i seguenti compiti:
 - verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali, nonché l'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" ovvero indirizzo Pec) al quale il cliente desidera che sia recapitata la fattura;
 - controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il codice fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
- In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.

Dati obbligatori

I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all'indirizzo telematico dove il cliente vuole che sia consegnata la fattura.

DIFFERENZE CON FATTURA CARTACEA

	<p>Fattura differita</p> <p>Attenzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 21, c. 4 lett. a) D.P.R. 633/1972. • Dal punto di vista operativo questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al Sdl la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente - al momento dell’operazione - un documento di trasporto o altro documento equipollente, anche su carta.
<p>OGGETTI ESONERATI</p>	<p>Esonero</p>	<p>Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.07.2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (art. 1, cc. da 54 a 89, L. 23.12.2014, n. 190).</p>
	<p>Facoltà</p> <p>Attenzione</p>	<p>Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30.04.2018.</p>
	<p>Piccoli Produttori agricoli</p>	<p>A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.</p>
<p>Un emendamento al collegato fiscale potrebbe escludere anche i medici e le farmacie.</p>		
<p>VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA</p>	<p>Eliminazione carta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La fatturazione elettronica innanzitutto permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. • Quest’ultima può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
	<p>Contabilizzazione</p>	<p>Inoltre, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup Language), è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo sia gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati.</p>
	<p>Tempi di consegna</p>	<p>Infine, essendo certa la data di emissione e consegna della fattura (poiché la stessa è trasmessa e consegnata solo tramite Sdl), si incrementa l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.</p>
	<p>Abolizione registri Iva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 D.P.R. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste dal provvedimento dell’Agenzia stessa, viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972). • Un emendamento al collegato fiscale elimina anche l’obbligatorietà del registro Iva corrispettivi.
	<p>Termini di accertamento</p>	<p>Per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di € 500,00, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all’art. 57, C. 1 D.P.R. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, C. 1 D.P.R. 600/1973).</p>
	<p>Consultazione on line</p>	<p>Qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono - in qualsiasi momento - consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p>
	<p>Fatture non elettroniche</p>	<p>Se la fattura è predisposta e inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così</p>

